



Oggetto:	Piano straordinario per la progressione di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato (articolo 1 comma 401 lett. b) legge n. 145/2018 e d.m. n. 364/2019 – determinazioni		
N. o.d.g. 5.2	S.A. 23.7.2019	Verbale n. 8/2019	UOR: Area Risorse umane

	<i>qualifica</i>	<i>nome e cognome</i>	<i>presenze</i>
1	Rettore – Presidente	Francesco Adornato	P
2	Direttrice Dip.to Scienze della formazione, dei beni culturali e del turismo	Lorella Giannandrea	P
3	Direttore Dip.to Studi umanistici – lingue, mediazione, storia, lettere, filosofia	Carlo Pongetti	P
4	Direttore Dip.to Giurisprudenza	Stefano Pollastrelli	P
5	Direttrice Dip.to Scienze politiche, della comunicazione e delle relazioni internazionali	Elisabetta Croci Angelini	P
6	Direttore Dip.to Economia e diritto	Stefano Perri	P
7	Rappresentante professori di prima fascia	Anna Ascenzi	P
8	Rappresentante professori di prima fascia	Ermanno Calzolaio	P
9	Rappresentante professori di prima fascia	Francesca Chiusaroli	P
10	Rappresentante professori di seconda fascia	Katia Giusepponi	P
11	Rappresentante professori di seconda fascia	Carla Canullo	AG
12	Rappresentante ricercatori	Alessia Bertolazzi	AG
13	Rappresentante ricercatori	Filippo Olivelli	P
14	Rappresentante studenti	Giovanni Pirozzoli	P
15	Rappresentante studenti	Giacomo Maria Millozzi	P
16	Rappresentante degli studenti	Martina Esposito	AG
17	Rappresentante personale tecnico amm.vo	Francesco Ferri	P
18	Rappresentante personale tecnico amm.vo	Aldo Caldarelli	P
19	Rappresentante personale tecnico amm.vo	Silvia Mozzoni	P

Il Senato accademico

esaminata la relazione istruttoria predisposta dagli uffici competente con i relativi allegati documentali;

ritenuto di condividere le motivazioni e di fare propria la proposta di deliberazione con esso formulata;

visto che con riferimento alla proposta di deliberazione è stata resa l'attestazione di regolarità tecnico-giuridica prescritta dall'articolo 26 comma 3 del Regolamento generale di organizzazione;

visto l'articolo 18 della legge n. 240/2010, e in particolare il comma 1, ai sensi del quale, "Le università, con proprio regolamento adottato ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, disciplinano, nel rispetto del codice etico, la chiamata dei professori di prima e di seconda fascia nel rispetto dei principi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori, di cui alla raccomandazione della Commissione delle Comunità europee n. 251 dell'11 marzo 2005, e specificamente dei seguenti criteri" riportati alle lettere a); b); c); d) ed e) del medesimo comma;

visto l'articolo 24, comma 6, della medesima legge, ai sensi del quale, "Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 18, comma 2, dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre dell'ottavo anno successivo, la procedura di cui al comma 5 può essere utilizzata per la chiamata nel ruolo di professore di prima e seconda fascia di professori di seconda fascia e ricercatori a tempo indeterminato in servizio nell'università medesima, che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'articolo 16. A tal fine le università possono utilizzare fino alla metà delle risorse equivalenti a quelle necessarie per coprire i posti disponibili di professore di ruolo. A



decorrere dal nono anno l'università può utilizzare le risorse corrispondenti fino alla metà dei posti disponibili di professore di ruolo per le chiamate di cui al comma 5".

visto il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, recante la disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal comma 1, lettere b) e c), secondo i principi normativi e i criteri direttivi stabiliti al comma 4, lettere b), c), d), e) ed f) e al comma 5;

vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019) e in particolare l'art. 1, comma 401, lett. b) il quale dispone "a valere sul Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come integrato dalla presente legge, nell'anno 2019 sono autorizzate, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali: a) omissis b) progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 29, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel limite di spesa di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le risorse sono ripartite tra le università. Con riferimento alle risorse di cui alla presente lettera le università statali sono autorizzate a bandire procedure per la chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate ai ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale secondo quanto di seguito indicato: 1) per almeno il 50 per cento dei posti ai sensi dell'articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240; 2) per non più del 50 per cento dei posti, ed entro il 31 dicembre 2021, ai sensi dell'articolo 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240;

visto il d.m. n. 364 del 11 aprile 2019 "Piano straordinario per la progressione di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale";

richiamati l'articolo 13 comma 2 lettera n) e l'articolo 14 comma 2 lettera a) dello Statuto di autonomia, emanato con D.R. n. 210 del 29 marzo 2012, in base ai quali il Consiglio di amministrazione approva, su proposta del Rettore e sentito il Senato accademico, la programmazione finanziaria, annuale e triennale e del personale, vigilando sulla relativa sostenibilità;

richiamato l'articolo 5 comma 2 lettera b) del Regolamento d'Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, emanato con D.R. n. 219 del 9 settembre 2016, confermativo della citata previsione di cui all'articolo 14 comma 2 lettera a) dello Statuto di autonomia;

richiamata la propria precedente deliberazione del 17 dicembre 2013, in particolare il punto 2, concernente le linee guida per l'individuazione dei settori concorsuali da mettere a bando;

considerato che il costo stipendiale medio dei ricercatori a tempo indeterminato in servizio e in possesso di abilitazione scientifica nazionale si attesta a € 55.200 e che, conseguentemente, il passaggio alla classe iniziale della II fascia dei professori (€ 70.000) comporta un maggior costo pari a € 14.800;

dato atto che le risorse assegnate all'Ateneo, pari a € 99.600, corrispondono al costo iniziale di un professore associato più il costo di due passaggi da ricercatore a tempo indeterminato a professore associato;

tenuto conto che il numero dei posti da ricoprire ai sensi dell'articolo 18 della legge 240/2010 (procedura di selezione) non può essere inferiore al numero dei posti da ricoprire ai sensi dell'articolo 24, comma 6, della medesima legge (procedura valutativa), fatta salva l'insufficienza delle risorse necessarie a bandire una procedura di selezione ai sensi dell'articolo 18;

considerato, inoltre, che soltanto all'esito della procedura di selezione, che riguarderà sia candidati esterni che interni, e all'ulteriore accertamento delle risorse disponibili sarà possibile prevedere le successive modalità di reclutamento;

ritenuto necessario dare attuazione alla prima fase del reclutamento nell'ambito del piano straordinario per la progressione di carriera di ricercatori a tempo indeterminato abilitati, ed avviare contestualmente una procedura di selezione ai sensi dell'articolo 18 della legge 240/2010 e una procedura valutativa ai sensi dell'articolo 24 comma 6 della medesima legge;



considerato opportuno individuare i Dipartimenti di Giurisprudenza e di Scienze politiche, della comunicazione e delle relazioni internazionali quali strutture che presentano esigenze assunzionali caratterizzate da maggiore urgenza e dunque da indicare prioritariamente per l'avvio delle procedure di reclutamento;

ritenuto opportuno che il Dipartimento di Giurisprudenza attivi una procedura di selezione pubblica, ai sensi dell'articolo 18 della legge n. 240/2010, mentre il Dipartimento di Scienze politiche, della comunicazione e delle relazioni internazionali avvii una procedura idoneativa riservata al personale interno ai sensi dell'articolo 24 comma 6 della stessa legge n. 240;

considerato che, in conformità alla procedura ordinaria, è demandato ai due Dipartimenti interessati il compito di individuare il settore concorsuale e l'eventuale settore scientifico-disciplinare da reclutare;

su proposta del Rettore;

con voti palesi unanimi;

esprime parere favorevole:

1. all'avvio di una procedura di selezione, ai sensi dell'articolo 18 della legge 240/2010, di un settore concorsuale che sarà individuato dal Dipartimento di Giurisprudenza;
2. all'avvio di una procedura di valutazione, ai sensi dell'articolo 24 comma 6, della legge 240/2010, di un settore concorsuale che sarà individuato dal Dipartimento di Scienze politiche, della comunicazione e delle relazioni internazionali;
3. alla formulazione di indirizzo affinché le delibere dei Consigli di Dipartimento relative all'individuazione dei settori da mettere a bando, adottate in conformità alle linee guida approvate dal Senato accademico nella seduta del 17 dicembre 2013 e con riferimento ad una visione strategica del Dipartimento e della sua effettiva e prioritaria necessità didattica, pervengano agli uffici dell'Amministrazione e al Nucleo di valutazione corredate da un apparato motivazionale, analiticamente esposto nella parte narrativa del provvedimento, da cui risulti la puntuale applicazione delle suddette linee guida, in particolare per quanto attiene la comparazione con i settori scientifico-disciplinari presenti in Dipartimento nonché gli insegnamenti da attribuire ai vincitori delle procedure concorsuali nell'ambito del carico didattico obbligatorio;
4. alla formulazione di indirizzo affinché le delibere dei Consigli di Dipartimento siano accompagnate da un percorso sistemico di condivisione e verifica tra i Dipartimenti e il Rettorato per evitare sovrapposizioni in merito ai settori scientifico-disciplinari da mettere a bando;
5. all'indicazione affinché le delibere dei Consigli di Dipartimento relative all'individuazione dei settori da mettere a bando contengano, oltre al settore concorsuale, un profilo esclusivamente tramite l'indicazione del settore scientifico-disciplinare e che l'impegno didattico e scientifico richiesto indichi l'attività di insegnamento e di ricerca che il vincitore sarà chiamato a svolgere, senza ulteriori specifiche in merito a precedenti esperienze o preparazione in particolari branche scientifiche.